



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Sonia Martelli	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario (relatore)
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 22 settembre 2021, convocata in conformità all'articolo 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

#### **sulla richiesta di parere del comune di Cinisello Balsamo (MI)**

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la richiesta di parere del 28 aprile 2021, proposta dal sindaco del comune di Cinisello Balsamo e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 44 in data 3 agosto 2021;

VISTO l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 3, lettera e), prevede lo svolgimento delle udienze e delle adunanze mediante collegamenti da remoto,

specificando che *“Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti”*;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei termini previsti dai commi 2, 5 e 8-bis del suddetto articolo 85;

VISTA l'ordinanza n. 68 del 10 agosto 2021, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto tramite *Microsoft Teams*;

UDITO il relatore, dott. Francesco Liguori;

#### **PREMESSO IN FATTO**

Il sindaco di Cinisello Balsamo (MI) ha presentato una richiesta di parere sull'interpretazione del penultimo periodo dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a proposito della destinazione delle *«quote parti dell'incentivo [per funzioni tecniche] corrispondenti a prestazioni non svolte dai [...] dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione»*. Richiamato il parere reso da questa Sezione con deliberazione 333/2016/PAR del 16 novembre 2016, dunque, l'interrogante chiede di sapere *«come possano essere utilizzate le quote in questione»*, prospettando la seguente alternativa:

- [se] *debbano essere necessariamente destinati ad aumentare la quota del restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, secondo le previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di fatto oltre il 20% previsto dalla norma, non potendo maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura;*
- [ovvero se] *debbano essere, a conclusione dell'appalto, mandate in avanzo di amministrazione non potendo essere destinate né ai dipendenti interessati dal lavoro,*

*servizio o fornitura (ex deliberazione CDC Lombardia n. 333/2016/Par) né ad incrementare la quota del 20% (quota massima definita dalla norma).*

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### **1. Sull'ammissibilità soggettiva e oggettiva.**

Il quesito è ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo. La richiesta, infatti, proviene dal comune ed è sottoscritta dal sindaco, organo di vertice responsabile dell'amministrazione comunale e legale rappresentante dell'ente (articolo 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). La materia degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, inoltre, è stata ripetutamente proposta in sede consultiva anche all'esame da parte di questa Sezione, cui nel caso di specie si chiede di precisare la portata applicativa del parere espresso con la propria deliberazione 333/2016/PAR del 16 novembre 2016. I quesiti, peraltro, presentano un sufficiente grado di generalità e astrattezza, né sono ravvisabili profili di interferenza dell'odierno ausilio consultivo con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti o di altre magistrature (sull'ammissibilità oggettiva si vedano, da ultimo, le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 17/SEZAUT/2020/QMIG del 13 ottobre 2020 e delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/SSRRCO/QMIG/21 del 17 maggio 2021).

### **2. Nel merito.**

2.1. Il comune di Cinisello Balsamo, dunque, anche alla luce della deliberazione di questa Sezione 333/2016/PAR del 16 novembre 2016, chiede come utilizzare le quote parti dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dal codice dei contratti pubblici corrispondenti ad attività affidate all'esterno, che pertanto non è possibile ripartire tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice. Giova ricordare che in quell'occasione la Sezione, chiamata a dare risposta a diversi quesiti sull'incentivo per funzioni tecniche, aveva affrontato la questione concludendo che

*la quota non utilizzata dell'incentivo di cui al comma 3 penultimo periodo dell'art 113 (parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dei medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,*

*ovvero prive del predetto accertamento) debba (nuovamente) incrementare il fondo per il finanziamento di quanto stabilito dall'art. 113, senza che, però, la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento. In ultima analisi non vi sarà un'economia di spesa ma un incremento del fondo previsto dall'art. 113 del codice dei contratti nelle sue articolazioni.*

2.2. La prima ipotesi prospettata dal comune di Cinisello Balsamo non può essere condivisa. La già più volte richiamata deliberazione di questa Sezione 333/2016/PAR, infatti, non aveva neppure preso in considerazione questa possibilità, che non è coerente con il dato letterale delle disposizioni in questione: l'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, dopo aver previsto al comma 2 «*un apposito fondo*», ha distintamente stabilito al comma 3 la quota da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dallo stesso comma 2 per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura; al comma 4 la quota residua, nella misura del venti per cento, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni, e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Ebbene, se l'articolo 113 avesse voluto destinare le quote del fondo non ripartite tra i dipendenti ai cosiddetti acquisti innovativi, il penultimo periodo del comma 3 avrebbe dovuto fare riferimento al comma 4, che di questo utilizzo del fondo reca la disciplina. Il mancato riferimento al comma 4 da parte del comma 3, che invece rinvia al precedente comma 2, dunque, e la determinazione della quota destinata ai cosiddetti acquisti innovativi nella misura fissa del venti per cento, non autorizzano la prima interpretazione proposta dal comune di Cinisello Balsamo, che per ragioni di ordine letterale non può quindi essere condivisa dalla Sezione.

2.3. La Sezione ritiene invece conforme al dato letterale delle disposizioni di legge e al proprio parere del 2016 la seconda ipotesi formulata dall'interrogante, con una precisazione sugli ineludibili vincoli derivanti dall'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 187, e dai principi contabili, con riguardo all'utilizzo delle quote non ripartite dell'incentivo per funzioni tecniche.

Da un lato, infatti, come appena chiarito, le *«quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai [...] dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione»* non possono alimentare gli acquisti innovativi previsti dal comma 4 dell'articolo 113; dall'altra, non possono essere ripartite tra i dipendenti con il risultato di *«maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura»*, né vi sarà un'economia di spesa immediatamente riutilizzabile. L'incremento del fondo determinato dall'affidamento all'esterno di una o più delle prestazioni elencate dall'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, dunque, astretto da questo duplice vincolo, alla chiusura dell'esercizio in cui si conclude l'appalto dovrà confluire nel risultato di amministrazione.

Secondo l'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tuttavia, com'è noto, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Le *«quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai [...] dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione»*, pertanto, al termine dell'esercizio confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell'entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del comune di Cinisello Balsamo (MI):

*«Le quote parti dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, in quanto affidate a personale esterno, al termine dell'esercizio in cui si conclude l'appalto cui l'incentivo si riferisce confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell'entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 22 settembre 2021.

Il Relatore

Il Presidente

(Francesco Liguori)

(Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il

23 settembre 2021

Il Funzionario preposto  
al servizio di supporto  
(Susanna De Bernardis)